



Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

A.C. 4008

Dossier n° 491 - Schede di lettura
19 settembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4008
Titolo:	Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	12
Date:	
trasmissione alla Camera:	2 agosto 2016
Commissioni competenti:	Il Giustizia, XI Lavoro
Sede:	referente

Il provvedimento, approvato dal Senato il 1° agosto 2016, mira al contrasto del fenomeno del cd. caporalato ovvero dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Tale complesso ed allarmante fenomeno coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri (come riferito nella relazione all'Assemblea in Senato), ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività.

Contenuto

Il provvedimento in esame mira a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

Non vi sono dati ufficiali particolarmente dettagliati sull'estensione del fenomeno del caporalato, certamente alimentato negli ultimi anni - non solo nelle regioni meridionali - dal costante e crescente flusso migratorio, fonte di manodopera a basso o bassissimo costo.

La relazione del Governo al disegno di legge n. 2217, presentato al Senato, afferma come non sia difficile immaginare "che sia proprio l'agricoltura l'enorme serbatoio di riferimento per i caporali". Nonostante la diffusione del fenomeno, la citata relazione riporta dati empirici territoriali - emersi attraverso l'interlocuzione formale con le sedi giudiziarie distrettuali - che riferiscono di poco meno di 100 casi di caporalato all'anno nell'ultimo triennio; casi non tutti in grado, peraltro, di sostenere poi il vaglio del processo. Secondo l'ISTAT, il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato comunemente il caporalato, registra una crescita costante negli ultimi 10 anni, attestandosi su un valore di circa il 23%, quasi il doppio rispetto al totale dei settori economici nazionali, (attestati circa al 12,8%). Dati recenti sul fenomeno del lavoro nero e del caporalato sono emersi a seguito dell'accresciuta mole di controlli (4.033) sulle imprese agricole, nel periodo **gennaio-settembre 2015**, da parte delle Direzioni territoriali del lavoro. Le ispezioni hanno evidenziato l'irregolarità, a vario titolo, di circa metà delle imprese interessate: in particolare, di 2.360 rapporti di lavoro irregolari, 1.801 sono risultati in nero (circa il 76%), mentre i casi di caporalato ammontavano a 290.

I **principali filoni di intervento** della proposta di legge A.C. 4008 riguardano:

- la riscrittura del reato di caporalato (*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
- l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della *Rete del lavoro agricolo di qualità*, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

La proposta di legge è composta da **12 articoli**.

Il nuovo reato di caporalato (art. 1)

L'**articolo 1** - che appare la disposizione di maggior rilievo dell'intero provvedimento - detta una **nuova formulazione dell'art. 603-bis** del codice penale (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*), che attualmente punisce il c.d. **caporalato**.

La vigente fattispecie dell'**art. 603-bis c.p.** (introdotta dall'articolo 12 del D.L. 138/2011) è rappresentata dallo svolgimento di **un'attività organizzata di intermediazione, esercitata "mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"**. Per tale delitto sono previste la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; la relativa condanna comporta, le pene accessorie di cui all'**art. 603-ter c.p.** (primo comma): interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; divieto di concludere contratti (e subcontratti) di appalto, cottimo, forniture di beni e servizi con la pubblica amministrazione; esclusione biennale da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi statali o europei.

Il secondo comma dell'articolo 603-bis individua poi alcune **circostanze** che costituiscono "**indice di sfruttamento**" ovvero:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Il terzo comma identifica, infine, alcune circostanze **aggravanti** specifiche (ad effetto speciale) che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà (il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Va, inoltre, considerato che tra le diverse fattispecie che costituiscono il delitto di **tratta di persone (art. 601 c.p.)** vi è anche un'ipotesi secondo cui il delitto si realizza anche quando - con violenza, minaccia, inganno o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità della vittima - questa sia indotta o costretta a prestazioni lavorative che ne comportano lo sfruttamento.

Più in dettaglio, il **nuovo art. 603-bis** prevede, infatti, una prima ipotesi (**primo comma**):

- che riscrive la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una **fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori** (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione nè il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento);
- che **sanziona il datore di lavoro** che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).

Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la **reclusione da uno a sei anni** e la **multa da 500 a 1.000 euro** per ogni lavoratore reclutato.

Il **secondo comma** del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato - analoga a quella dell'attuale primo comma - caratterizzata dall'esercizio di **violenza o minaccia**; è soppresso il vigente riferimento all'**intimidazione**. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).

Si valuti se l'attuale fattispecie di caporalato connotato dalla intimidazione, non più espressamente indicata dalla disposizione in commento, possa essere comunque sanzionata in base al nuovo secondo comma (dunque, ancora con la reclusione da 5 a 8 anni) oppure debba essere ricondotta al primo comma (dunque, con la più mite pena della reclusione da 1 a 6 anni). In questa seconda ipotesi andrebbero considerati gli effetti retroattivi della norma penale più favorevole.

Il **terzo comma** del nuovo art. 603-bis riguarda le condizioni ritenute **indice di sfruttamento** dei lavoratori. Tali indici - rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'art. 603-bis (*vedi ante*) - sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai **contratti collettivi territoriali**. Viene poi precisato: che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai **sindacati nazionali maggiormente rappresentativi**; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere **reiterate** (il testo attuale fa riferimento a violazioni "sistematiche"); che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale.

In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene **soppresso** il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o

l'incolumità personale.

In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l'avverbio "particolarmente", da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice.

Analoga invarianza riguarda la disposizione relativa alle **aggravanti specifiche** del reato di caporalato (attuale terzo comma), ora collocata **al quarto comma** del nuovo art. 603-bis, anch'esse sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà (*vedi ante*). Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori "sfruttati" e non più ai lavoratori "intermediati".

Normativa vigente	A.C. 4008
Codice penale Art. 603-bis <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>
<p>Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.</p>	<p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p>
<p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p>	<p><i>Identico</i>:</p>
<p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p>	<p>1) <i>identico</i>;</p>
<p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p>	<p>2) <i>identico</i>;</p>
<p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	<p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>

Attenuanti e confisca (artt. 2 e 5)

L'**articolo 2** del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad **attenuanti** del delitto di caporalato e ad ipotesi di **confisca obbligatoria**.

L'**art. 603-bis.1** ridefinisce per il reato di caporalato, rispetto alla disciplina vigente dell'art. 600-septies.1 (relativa a tutti i delitti contro la personalità individuale), l'ipotesi di **circostanza attenuante specifica**.

L'attenuante, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Sostanzialmente, rispetto all'attuale attenuante di cui all'art. 600-septies.1:

- si introduce l'ipotesi di **elementi utili "per il sequestro delle somme o altre utilità"**;
- si precisa - eliminando il riferimento al "concorrente" - che **l'attenuante è riconosciuta nei confronti di chiunque collabori**; la più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante appare conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro (si pensi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alle indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera);
- **augmenta lo sconto di pena** che diventa **da un terzo a due terzi** (attualmente è da un terzo alla metà).

L'art. 603-bis.1 rinvia poi alle norme previste dall'articolo 16-septies del DL n. 8/1991, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. L'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-bis.1 esclude l'applicazione della citata attenuante, meno favorevole, prevista dal citato art.600-septies.1 per chi si adoperi per evitare di portare il reato a conseguenze ulteriori o aiuta la magistratura nella cattura dei concorrenti.

L'**art. 603-bis.2** inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è **obbligatoria** - anziché un'ipotesi valutata dal giudice - **la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato**. La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato - ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto (cd. confisca per equivalente).

Si osserva, tuttavia, che, per il delitto di cui all'art. 603-bis, tale confisca obbligatoria è già prevista dall'art. 600-septies del codice penale.

Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto.

Nella medesima materia interviene anche la novella di cui all'**articolo 5** del disegno di legge. Integrando la formulazione dell'**art. 12-sexies del DL 306/1992** (L. 356/1992) viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la **confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

Si rammenta che l'art. 24 del disegno di legge **A.S. 3134** - approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato - tra le numerose novelle introdotte al Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011), prevede una modifica dell'art. 84 che attribuisce valore significativo di una situazione di **pericolo di infiltrazione mafiosa** anche al coinvolgimento del soggetto in procedimenti penali per il **reato di caporalato** di cui all'articolo 603-bis del codice penale. L'art. 26 del d.d.l. aggiunge, poi, al codice penale un nuovo art. 603-quater che, in caso di condanna o patteggiamento per **caporalato**, stabilisce la **confisca obbligatoria** delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato (e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto) salvo che appartengano a persona estranea al reato stesso; lo stesso art. 603-quater prevede, ove possibile, la cd. **confisca per equivalente** cioè la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Il controllo giudiziale dell'azienda (art. 3)

L'**articolo 3** prevede - come misura cautelare reale - il possibile **controllo giudiziario dell'azienda** nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato. Tale disposizione, conseguenza dell'estensione del reato anche al datore di lavoro, stabilisce - in luogo del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. - l'adozione da parte del giudice di tale misura (presso l'azienda ove è commesso il reato di cui all'art. 603-bis c.p.) quando l'interruzione dell'attività conseguente al sequestro possa compromettere i livelli occupazionali e diminuirne il valore economico. Con il decreto che dispone la misura, il giudice nomina uno o più **amministratori giudiziari** esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari. L'art. 3 detta una specifica disciplina degli obblighi degli amministratori, con particolare riferimento ai controlli sulle condizioni di lavoro, alla regolarizzazione dei lavoratori che, all'atto dell'avvio del procedimento penale per caporalato, prestavano la propria opera in nero nonché alle misure di prevenzione della reiterazione delle violazioni. Viene, infine, previsto che, nei casi di **sequestro di beni di cui è**

consentita la confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. (quindi se la misura ablatoria può essere disposta indipendentemente dalle condizioni di applicazione del sequestro preventivo di cui al comma 1: pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati) e nei casi di confisca obbligatoria disposta ex art. 603-bis.2 c.p. (introdotto dall'art. 2 del d.d.l.), si applica la disciplina del comma 4-bis dell'art. 12-sexies del citato DL 306/1992. Ne conseguirebbe, pertanto, per tali beni l'applicazione della disciplina del Codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati secondo cui, nell'amministrazione dei beni, il giudice è coadiuvato dall'*Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*.

Arresto obbligatorio in flagranza (art. 4)

L'**articolo 4** modifica l'art. 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è **obbligatorio l'arresto in flagranza**.

La responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6)

Con l'**articolo 6** viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la **responsabilità amministrativa degli enti**, di cui al D.Lgs. 231/2001. Come noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione).

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita **tra 400 quote e 1.000 quote** (art. 25-quinquies); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

Il fondo per le misure antitratta (art. 7)

L'**articolo 7** modifica l'art. 12 della legge 228 del 2003 prevedendo l'**assegnazione al Fondo anti-tratta** dei proventi delle **confische** ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'**indennizzo delle vittime** del reato di caporalato.

La rete del lavoro agricolo di qualità (art. 8)

L'**articolo 8** interviene - con numerose modifiche - sull'**art. 6 del decreto-legge 91 del 2014** (legge conv. 116 del 2014) recante, tra le altre, disposizioni urgenti per il settore agricolo, che ha istituito presso l'INPS la cd. **Rete del lavoro agricolo di qualità**.

Alla Rete agricola di qualità, istituita dal citato DL 91 del 2014, possono chiedere di essere iscritte le imprese agricole che attestino:

- a) di non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) di non essere state destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni prima richiamate;
- c) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Viene così formato un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizioni in materia di lavoro e contributi che orienta l'attività di vigilanza delle istituzioni preposte nei confronti delle imprese non iscritte alla Rete. Al complesso delle attività della Rete sovraintende una cabina di regia, presieduta da un rappresentante dell'INPS.

La disposizione integra, al **comma 1** dell'art. 6 del DL 91, il **catalogo dei reati ostativi** per gli imprenditori agricoli che intendono partecipare alla Rete; questi, infatti - rispetto a quanto già previsto - non devono essere stati condannati per gli ulteriori, seguenti reati:

- *riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *commercio di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);*
- *delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.);*
- *delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-356 c.p.);*
- *delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-517-quater c.p.);*
- *delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544-bis e 544-quinquies c.p.)*

Ai fini del divieto di iscrizione, le **sanzioni amministrative** legate alle violazioni in materia di lavoro e di

legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono, in base al nuovo art. 6 del citato DL 91, **anche non essere definitive**; viene, però, fatto salvo il caso - ai fini dell'applicazione di tale ultima previsione - del trasgressore od obbligato in solido che abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla legge.

Si introducono, poi, altre **due ulteriori requisiti** per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità:

- esse debbono applicare i contratti collettivi di cui [all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#), ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dall'RSU (rappresentanza sindacale unitaria);
- le medesime imprese non devono essere *controllate* da soggetti o *collegate* a soggetti non in possesso del complesso dei requisiti indicati.

Si ricorda che l'articolo **2359 c.c.** stabilisce che siano considerate "società controllate": 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono, invece, considerate "società collegate" quelle sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Ferma restando la volontarietà dell'iscrizione, si rammenta che - ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Tale previsione opera fermi restando gli ordinari controlli (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e fatti salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative, nonché i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Un **nuovo comma 1-bis** dell'art. 6 del DL 91/2014 prevede che **alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire**, attraverso la stipula di apposite **convenzioni**:

- gli sportelli unici per l'immigrazione;
- le istituzioni locali;
- i centri per l'impiego;
- gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura;
- i soggetti di cui [all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003](#) (che indica i soggetti autorizzati a compiere intermediazione nel settore in materia di mercato del lavoro);
- le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'articolo 12 del D.Lgs n.150/2015, purchè in possesso dei requisiti previsti per le imprese agricole.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 12 del D.lgs. 150/2015 ha definito il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro (definito dalle Regioni e dalle Province autonome), sulla base di specifici principi (coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; obbligo di Interconnessione con il sistema Informativo unico delle politiche del lavoro, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione).

E' stata inoltre disposta l'istituzione, da parte dell'ANPAL, dell'**albo nazionale** dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro nonché le agenzie che intendano operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

La **cabina di regia** che **presiede alla Rete** del lavoro agricolo di qualità viene modificata (art. 6, **comma 2**, DL 91) nella sua **composizione**.

Della cabina fanno attualmente parte 5 membri: un rappresentante a testa per i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze nonché un rappresentante per l'INPS (che la presiede) e la Conferenza delle regioni e delle province autonome. L'articolo 8 della p.d.l. integra tale composizione con altri 3 membri, in rappresentanza del *Ministero dell'Interno*, dell'*Ispettorato nazionale del lavoro* e dell'*agenzia nazionale per le politiche del lavoro*. Analoga integrazione riguarda la presenza nella cabina di regia dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro: ai già previsti 3 rappresentanti dei lavoratori subordinati e ai 3 dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi

dell'agricoltura si aggiungono un rappresentante dei lavoratori subordinati delle **cooperative agricole** e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.

Sono assegnati, inoltre, **ulteriori compiti** alla cabina di regia.

Quelli attuali, indicati dal comma 4 dell'articolo 6 del DL 91/2014, consistono, in particolare, nel:

- a) deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
- b) escludere dalla Rete le imprese agricole che perdono i requisiti;
- c) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete e curarne la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
- d) formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Viene, quindi, aggiunto al **comma 4** dell'art. 6 il compito di **monitorare costantemente**, su base trimestrale, **l'andamento del mercato del lavoro agricolo**. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili del Ministero del lavoro e ai dati del sistema UNIEMENS, presso l'INPS (sistema da adattare specificamente alle aziende agricole) e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il compito sarà espletato valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione.

UNIEMENS è un sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS. Si tratta di una progressiva trasformazione in un unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante i due separati flussi (modelli DM10/2 ed EMENS) con i quali venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica) e i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore, in forma individuale e nominale. L'estensione alle imprese agricole del sistema UNIEMENS – afferma la relazione illustrativa del provvedimento originario presentato al Senato (AS 2217) - che sarà appositamente riadattato, non muta la natura trimestrale del versamento della contribuzione dovuta.

La cabina di regia dovrà, inoltre, **promuovere iniziative**, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

Tre nuovi commi aggiunti all'art. 6 del DL 91/2014 prevedono, inoltre che la cabina di regia:

- avvalendosi delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (v. *ultra*, comma 4-ter), promuove la stipula delle convenzioni per l'adesione alla stessa Rete (di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 6 del DL 91, v. *ante*) e l'assolvimento dei citati compiti aggiuntivi utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (**CISOA**) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (**AGEA**), al fine della formulazione di *indici di coerenza dei comportamenti delle aziende agricole rapportati alle caratteristiche della produzione nel settore (comma 4-bis)*.

Istituite dall'articolo 14 della L. 457/1972 presso ogni sede dell'INPS, le *Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli* hanno il compito di deliberare l'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione (che sarà poi effettuata dall'INPS) in caso di sospensione del lavoro e di utilizzo della cassa integrazione. Più specificamente, il datore di lavoro agricolo è tenuto ad inoltrare la domanda (entro 15 giorni dalla sospensione del lavoro) per il conseguimento per il richiamato trattamento sostitutivo all'INPS, che potrà erogarlo sulla base della determinazione della richiamata Commissione (la quale decide entro il termine di 20 giorni; nel caso in cui tale termine non sia rispettato la domanda si ritiene accolta). Le Commissioni, inoltre, deliberano anche sui ricorsi in merito.

La Rete (**comma 4-ter** dell'art. 6) si avvale di **sezioni territoriali** cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le citate convenzioni, con sede presso la locale commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le nuove iniziative - previste per la cabina di regia - in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Esse inoltre svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con la citata Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: ciò al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

Viene inoltre previsto (**comma 4-quater** dell'art. 6) che la citata cabina di regia trasmetta ogni anno una **relazione alle Camere** sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati in base alla nuova disciplina.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, la **rete dei servizi per le politiche del lavoro** è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

a) l'**Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro**, istituita dall'art. 4 del medesimo decreto;

L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita dal 1° gennaio 2016 e vigilata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, realizza sia un portale unico per la registrazione della **Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro**, sia, in cooperazione con l'INPS, l'INAIL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Sistema informativo unico delle politiche del lavoro** (le cui informazioni costituiscono, tra l'altro, la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, concernente la storia formativa e lavorativa del soggetto). Tra le funzioni attribuite all'ANPAL vi è anche quella di istituire e gestire l'**Albo nazionale** dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. Con il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108, è stato emanato il Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'ANPAL.

b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro, anch'esse previste all'articolo 11 del decreto;

c) l'**INPS**, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;

d) l'**INAIL**, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;

e) le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

f) i fondi interprofessionali per la formazione continua;

g) i fondi bilaterali (articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003);

h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;

i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Sempre all'art. 6 del DL 91, un nuovo **comma 7-bis** stabilisce che i soggetti provvisti di autorizzazione al **trasporto di persone** (già rilasciata dalle autorità competenti) e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 6 dello stesso DL – così come integrati dal presente provvedimento – possono stipulare **apposita convenzione** con la *Rete del lavoro agricolo di qualità*, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare alla stipula della convenzione l'accesso ai *contributi* da loro istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli. I medesimi enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione - da parte del trasportatore - di quanto previsto dalla convenzione, comporta la risoluzione di diritto della medesima e la decadenza del trasportatore dai contributi concessi dalle amministrazioni locali.

Viene, poi, riconfermata la clausola per cui l'INPS, per le attività di cui alla disciplina della Rete, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2 dell'articolo 8** del testo in esame prevede che, nelle more dell'attuazione del **libro unico del lavoro**, di cui [all'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008](#) (legge n. 133 del 2008), l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli; l'adattamento del sistema UNIEMENS determina, contestualmente, l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel **libro unico del lavoro in modalità telematica** – prosegue il comma in esame -, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

Il **Libro unico del lavoro** (di seguito "Libro") è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall'articolo 39 del D.L. 112/2008, nell'ambito dell'introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Il Libro deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) e deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, nonché i dati relativi alle presenze.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 39 del D.L. 112/2008, il DM 9 luglio 2008 ha stabilito le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del Libro. La consegna in copia al lavoratore delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l'adempimento di quanto previsto dalla L. 4/1953 (che prevede l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga). È prevista l'applicazione di sanzioni in caso di omissioni nella istituzione, tenuta, esibizione e irregolarità nella tenuta del Libro. Da ultimo, l'articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 ha disposto, dal 1° gennaio 2017, la tenuta e la conservazione del Libro unico del lavoro in **modalità telematica** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando contestualmente ad un apposito decreto ministeriale (da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento) l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico (tale decreto non risulta ancora essere stato emanato).

Il supporto dei lavoratori stagionali (art. 9)

L'**articolo 9** prevede la predisposizione di un **piano di interventi** contenente **misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei**

prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale).

Più nel dettaglio, il **comma 1** dispone che il suddetto piano - diretto al miglioramento delle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli (e che secondo la relazione illustrativa al testo originario è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera) - sia **predisposto congiuntamente** dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'interno) e venga emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il piano deve prevedere, altresì, misure per la **sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori**, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento.

In base a quanto disposto dal **comma 2**, lo stato di attuazione del suddetto piano di interventi è oggetto di una **relazione annuale** predisposta dagli stessi Ministeri richiamati in precedenza e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.

Il riallineamento retributivo (art. 10)

L'**articolo 10** reca disposizioni in materia di **contratti di riallineamento retributivo** di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 510/1996.

In particolare, si prevede che **nel settore agricolo** gli accordi provinciali di riallineamento **possano demandare**, in tutto o in parte, la definizione del **programma di riallineamento** (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, che riserva la definizione del suddetto programma agli accordi provinciali) agli **accordi aziendali di recepimento**, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Si specifica, infine, che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si evidenzia l'opportunità di formulare la disposizione come novella dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996.

I **contratti di riallineamento retributivo**, disciplinati dall'**articolo 5 del D.Lgs. 510/1996** (così come modificato dall'articolo 23 della L. 196/1997 e dall'articolo 75 della L. 448/1998), sono i contratti mediante i quali le imprese che erogano retribuzioni (e conseguenti contribuzioni) inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, stabiliscono programmi di graduale elevazione delle retribuzioni da esse erogate fino al raggiungimento dei livelli stipendiali legali o contrattuali vigenti.

Tali contratti hanno la funzione di consentire l'emersione dei trattamenti retributivi sconosciuti al fisco ed agli enti previdenziali e assistenziali, nonché di adeguare progressivamente i rapporti di lavoro formalizzati, ma con trattamento economico inferiore ai minimi di legge previsti con riferimento ai contratti collettivi.

Si prevede, in primo luogo, la stipula di un **accordo provinciale di riallineamento retributivo** da parte delle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, **programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici** dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Successivamente, è prevista la possibilità di sottoscrivere un **accordo sindacale a livello aziendale di (mero) recepimento** di quanto previsto nel programma contenuto nell'accordo provinciale. A tale accordo si collegano **specifici vantaggi** (sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze contributive - e a titolo di fiscalizzazione - di leggi speciali in materia, nonché di sanzioni a ciascuna di esse relative, ovvero di sgravi contributivi; estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio; possibilità di effettuare il versamento delle ritenute di legge, senza sanzioni e interessi, sulle somme corrisposte e non denunciate). È altresì previsto che, all'atto dell'avvenuto riallineamento, le imprese godano degli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione.

Al riguardo, merita segnalare che in precedenza l'articolo 6 del D.L. 338/1989, nel disporre alcune misure di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, aveva infatti disposto (al comma 9, lettera c)), che la fiscalizzazione medesima non spettasse per tutti quei lavoratori retribuiti con paghe inferiori ai livelli legislativi o contrattuali vigenti per il settore. Tale sanzione non operava per le imprese operanti nel Mezzogiorno che attuassero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, un "programma graduale di riallineamento" ai predetti livelli contrattuali. Successivamente, l'articolo 2-*bis* del D.L. 12/1990, ha fissato il termine di inizio della sospensione (della sanzione) in oggetto a far data dal 1° gennaio 1988, ma alla condizione che gli accordi provinciali ed aziendali finalizzati all'attuazione dei programmi di riallineamento retributivo venissero depositati presso gli Uffici del lavoro e le sedi dell'INPS entro il 31 maggio 1991. Da ultimo, l'articolo 5 del D.L. 510/1996 ha riaperto il termine per la stipula dei richiamati contratti di riallineamento retributivo entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 510/1996.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore (artt. 11 e 12)

Infine, l'**articolo 11** costituisce la **clausola di invarianza finanziaria**. Gli interventi previsti dal provvedimento in esame dovranno, quindi, essere attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 12** prevede, inoltre, l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Compatibilità con la CEDU (a cura dell'Avvocatura)

Nel provvedimento non sono inclusi profili problematici dal punto di vista della compatibilità con le disposizioni e i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Merita solo una specificazione l'articolo 2, comma 1, capoverso "Articolo 603-*bis*-2", in materia di confisca. Questa, ai sensi di una consolidata giurisprudenza (si rammentino tra le altre Sud Fondi c. Italia del 2009 e Varvara c. Italia del 2013), è una misura di tipo punitivo rientrante nell'ambito d'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione in connessione con l'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, in tema rispettivamente di legalità delle pene e di protezione del diritto di proprietà. Poiché si tratta di una disposizione statale, enunciata chiaramente e la cui applicazione potrà aversi per fatti avvenuti solo dopo l'entrata in vigore della legge, la disposizione appare conforme ai menzionati articoli della Convenzione.

gi0520	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura